



# Città di Roncade

(Provincia di Treviso)

Roncade, 27 ottobre 2011

N. REG. ORD. 95

## ORDINANZA PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE - STAGIONE: 2011/2012

### IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28;

ACCERTATO che l'art.13 del R.D. 3298/28 prevede una autorizzazione apposita del Sindaco, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva data dalla presente Ordinanza che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione, sulla quale si esprimerà con una presa d'atto il Responsabile del Servizio competente comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 333 del 01/09/98, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

VISTO il D.G.R.V. n. 3888 del 31.12.2001, il quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali;

VISTA la DGR n. 2560 del 16.09.2008, avente per oggetto "Indicazioni sull'applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la nota del Servizio Veterinario dell'A.U.L.S.S. 9 - Treviso, prot. n. 121.980 del 20/10/2011;

PREMESSO che è preferibile per motivi igienico-sanitari e ambientali il canale della macellazione dei suini per autoconsumo familiare in uno Stabilimento autorizzato;

### ORDINA

- ◆ che i privati cittadini residenti, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva, prenotino con congruo anticipo presso il Servizio Veterinario dell'ASL n. 9 - Sede di Treviso – Strada Castellana, 2 – Tel. 0422 323753 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 la visita sanitaria, indicando la data e l'ora di macellazione e ne diano formale comunicazione agli Uffici Comunali;
- ◆ che le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, siano sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale; a seguito dell'esito favorevole della visita ispettiva, il Sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati;
- ◆ che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo; l'inosservanza di tale disposizione è punita con sanzione amministrativa da Euro 258 a Euro 1.549, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 333/98;
- ◆ che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni;
- ◆ di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- ◆ di rendere disponibili per la visita veterinaria oltre la carcassa dell'animale/degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma e fegato, reni e milza e intestino;
- ◆ smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- ◆ è consentita la macellazione di un solo suino o al massimo due per ogni nucleo familiare;
- ◆ è vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
- ◆ è vietata la macellazione durante le ore notturne e nei giorni festivi;
- ◆ è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati

### AUTORIZZA

nel periodo compreso tra il **02/11/2011 ed il 29/02/2012**, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei Privati interessati residenti.

Obbliga i suddetti cittadini a prenotare la visita presso il Servizio veterinario dell'AULSS 9 **almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione** e a darne comunicazione scritta, da compilarsi su apposito modulo, disponibile presso gli uffici comunali.

Il Servizio Veterinario provvederà ai controlli sanitari di competenza.

Le visite ispettive si svolgeranno nei giorni da lunedì a venerdì, e sabato soltanto mattino.

L'importo per la visita ispettiva dei suini macellati a domicilio, stabilito dal Tariffario Regionale, è di Euro 8,00 (otto) per il primo suino e Euro 4,00 (quattro) per ogni suino successivo, oltre ai Diritti Enpav (2%), più un unico rimborso spese previsto in Euro 13,00 (tredici) per un totale di Euro 21,16 per n.1 suino e Euro 25,24 per n. 2 suini macellati nella stessa seduta. Tali importi dovranno essere versati secondo le indicazioni dell'AULSS 9 di Treviso e cioè contestualmente alla visita ispettiva con bancomat o carta di credito oppure posticipatamente mediante versamento su conto corrente postale allegato alla fattura inviata a domicilio dal Servizio Veterinario.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di Legge.

La macellazione non autorizzata è punita con una sanzione fino a Euro 774,00 e con il sequestro e la distruzione delle carni.

La presente vale quale notifica personale.



IL VICE SINDACO

**Giorgio Favero**